# LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021

LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 322 DEL 30.12.2020 (SUPPL. ORDINARIO N. 46)

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE

## **DETRAZIONI FISCALI**

- Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
- Superbonus 110%
- Bonus facciate
- Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti In generale, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

#### **SUPERBONUS DEL 110%**

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022;
- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, (precedentemente erano 5) per le spese sostenute nell'anno 2022;
- l'inserimento, fra i beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.

### **BONUS FACCIATE**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili è prorogata sino al 31.12.2021.

## ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

#### L'ulteriore detrazione:

 spetta, in modo decrescente, ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.

L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:

- verificandone le condizioni di spettanza;
- ripartendola fra le retribuzioni erogate.

## **CREDITI DI IMPOSTA**

- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
- Credito di imposta per la formazione 4.0
- Credito di imposta per investimenti pubblicitari
- Credito di imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

#### CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

#### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

#### Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione. L'inserimento di questa dicitura è essenziale per beneficiare dell'agevolazione.

#### Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

### CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0**

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

#### CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali per il 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV).

### CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito spetta per il 50% delle spese sino a un massimo di 1.000 euro per unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica, di 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Per essere operativa, l'agevolazione necessita di uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

## **CONTRIBUTI**

- Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. «ecotassa» per quelli inquinanti
- Bonus idrico

## INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI E C.D. «ECOTASSA» PER QUELLI INQUINANTI

#### La legge di bilancio 2021:

- introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
  - ❖ l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. "ecotassa");
  - conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
  - ❖ introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

#### **BONUS IDRICO**

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

## **NOVITA' IVA**

Termini di registrazione delle fatture attive

### TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

## **ALTRE NOVITA'**

- Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
- Nuove regole per i «conti in rosso»
- Proroga finanziamenti «Covid»
- Proroga moratoria dei finanziamenti alle PMI

# PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

#### **NUOVE REGOLE PER I «CONTI IN ROSSO»**

A partire dall'1/1/2021 si applica una nuova nozione di credito deteriorato o in «default» che identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca.

Le nuove regole prevedono l'automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni ( capitale, interessi e commissioni) che esse hanno nei confronti della propria banca.

Un arretrato è definito rilevante se di ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) e se rappresenta più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Per uscire dal default dovranno passare 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.

#### PROROGA FINANZIAMENTI «COVID»

L'operatività del Fondo di garanzia per le PMI è prorogata al 30 giugno 2021.

- La garanzia dello Stato, tramite lo strumento del Fondo per le PMI, è pari al 90% del finanziamento, con durata fino a 72 mesi.
- Per i prestiti fino a 30.000 euro riconosciuti ad imprese e professionisti danneggiati dal Covid-19 la garanzia del Fondo per le PMI è pari al 100%, ed in tal caso la durata massima del finanziamento è di 120 mesi.

La garanzia SACE è prorogata fino al 30 giugno 2021 con alcune novità:

- In primo luogo, la garanzia riconosciuta dalla SACE a partire dal 1° gennaio 2021 viene estesa anche alle cessioni di crediti effettuate dalle imprese in favore di banche ed intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (pro soluto).
- Sempre per le garanzie concesse dal 1° gennaio 2021, sarà possibile richiedere la copertura SACE anche alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, nel rispetto dei seguenti requisiti:
  - erogazione di un'ulteriore finanziamento pari almeno al 25% del credito rinegoziato;
  - a patto che il rilascio della garanzia consenta di determinare un minor costo e\o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

#### PROROGA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI ALLE PMI

- La misura estende al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria sui mutui e sui leasing delle PMI prevista dal DL Cura Italia. La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del DL Cura Italia (17 marzo 2020).
- Per le imprese che beneficiano già della moratoria alla data di entrata in vigore della legge, la proroga avviene automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

